Segreteria Generale Nazionale

Comparto Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzione Pubblica - Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,Settore Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici

Pec. Prot. n. 0816/SG/E/Federazione Sindacale **Trani,li 3 Agosto 2021**

Oggetto: Disposta Mobilità Esterna ex CRI Dirigente Dottor Pierluigi TROIANI.

Al Signor Presidente della Corte di Appello
di Venezia
prot.ca.venezia@giustiziacert.it

Egregio Presidente,faccio doverosamente seguito alle argomentazioni riportate nella nostra missiva sindacale Pec n. 0786/SGE/FS del 28 Giugno scorso e alla Sua risposta n. 11465/2021 del 2/07/2021(01.07.2021) che ha fornito alla scrivente Federazione Sindacale che, a modesto parere di chi Le scrive, appare totalmente priva di argomentazioni che possano confutare quanto da noi in precedenza segnalato e che qui si ribadiscono a conferma della richiesta di annullamento dell'atto contestato.

Infatti Lei definisce destituito di fondamento il riconoscimento dell'anzianità pregressa definendo l'assegnazione presso l'Amministrazione Giustizia quale **presunta** nuova assunzione.

Il decreto del Ministro Madia del 14 settembre 2015, spiega quanto da noi precedentemente affermato. Infatti all'art. 10 "criteri di inquadramento" chiarisce al comma 2 che i dipendenti trasferiti in esito alle procedure di mobilità disciplinate dal presente decreto, mantengono la posizione giuridica ed economica, **nonché l'anzianità di servizio maturata.**

Lo stesso INPS nel messaggio del 16 luglio 2021 chiarisce che per il personale della C.R.I ricollocato presso altre pubbliche Amministrazioni non si è verificata la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'art 20 sulla procedura di mobilità endodistrettuale non fa alcun riferimento all'anzianità di servizio nel Ministero della Giustizia ma si ferma a dire il meno anziano di servizio. Ubilexvoluit dixit……

Nell'**ACCORDO CONCERNENTE GLI SVILUPPI ECONOMICI ALL'INTERNO DELLE AREE per l'anno 2017 del Ministero ella Giustizia al par.** (Soggetti interessati e requisiti) recita testualmente *"Salvo le cause generali di esclusione di seguito previste all'art. 3, possono partecipare alla procedura per l'attribuzione della fascia economica immediatamente superiore tutti i dipendenti in servizio alla data del 1° gennaio 2017 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, appartenenti ai ruoli del Ministero della giustizia, anche se in posizione di comando presso altra pubblica amministrazione, e che abbiano alla stessa data maturato un'anzianità di almeno 2 anni nella fascia economica di appartenenza, con esclusione di quelli per i quali è cessato il rapporto di lavoro con l'Amministrazione della giustizia nel corso dell'anno 2017."* In tale accordo appare evidente che possano partecipare solo coloro che abbiano rivestito la fascia economica per due anni nell'amministrazione Giustizia. In conclusione il servizio prestato dal Troiani è senza soluzione di continuità e quindi, come tale, si deve tener conto della pregressa anzianità di servizio maturata.

Cortesi saluti: IL **SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE**
Domenico MASTRULLI

****

FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P. - SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE -
Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)
E-mail segretariogeneralecoosp@gmail.com – relazionisindcosp@libero.it -
segreteriageneralecoosp@pec.it web : www.cospsindacato.it Telefono 3355435878